



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

N. <u>1278</u>		DEL <u>15 LUG. 2004</u>	
OGGETTO: Approvazione del Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI			
<u>esecuzione:</u>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>conoscenza:</u>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>consegnata il:</u>	<u>19 AGO. 2004</u>		

IL CONSIGLIO NAZIONALE

VISTO l'articolo 7 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 7 dello Statuto del CONI deliberato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 15 novembre 2000 ed approvato con DM del 28 dicembre 2000;

VISTO l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n.138;

VISTI gli artt.. 6,14,15 e 16 dello Statuto del CONI;

[Handwritten signature]

Deliberazione n. 1278

Riunione del 15 LUG. 2004

VISTA la proposta formulata dalla Giunta Nazionale nella riunione del 14 luglio 2004 in ordine all'approvazione del nuovo Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI attuato in applicazione del Nuovo Statuto del CONI, adottato nella riunione del 23 marzo 2004 e in attesa di approvazione ministeriale

DELIBERA

- l'approvazione del nuovo Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI attuato in applicazione del nuovo Statuto del CONI adottato nella riunione del 23 marzo 2004 e in attesa di approvazione ministeriale.

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE



VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la normativa vigente.

Il Direttore Centrale



(Renato Di Rocco)

Allegato n. _____
Deliberazione n. 1278
Riunione del 15 LUG. 2004

**REGOLAMENTO DELLE
STRUTTURE TERRITORIALI
DEL C.O.N.I.**

TITOLO I DEFINIZIONE E STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 1 - Organizzazione Territoriale

L'organizzazione territoriale è costituita da:

- a) Comitati Regionali;
- b) Comitati Provinciali;
- c) Fiduciari Locali.

Art. 2 - Definizione

I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali sono strutture periferiche del C.O.N.I. e lo rappresentano sul territorio.

Art. 3 - Comitato Regionale

Il Comitato Regionale è costituito dai seguenti organi:

- a) il Presidente;
- b) la Giunta Regionale;
- c) il Consiglio Regionale.

Presso ogni Comitato Regionale può essere istituita dalla Giunta Nazionale una Scuola Regionale dello Sport; altresì per particolari esigenze territoriali può essere istituita una Scuola Interregionale dello Sport.

Presso ogni Comitato Regionale è nominato dalla Giunta Nazionale un Revisore contabile.

Art. 4 - Comitato Provinciale

Il Comitato Provinciale è costituito dai seguenti organi:

- a) il Presidente;
- b) la Giunta Provinciale;
- c) il Consiglio Provinciale.

Presso ogni Comitato Provinciale è nominato dalla Giunta Nazionale un Revisore Contabile.

Art. 5 - Fiduciari Locali

Assicurano sia rapporti a livello locale, con le Società Sportive e le Amministrazioni locali sia il perseguimento dei fini istituzionali del C.O.N.I. .

Art. 6 - Conferenza dei Presidenti Provinciali

Presso ogni Comitato Regionale è istituita la Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali C.O.N.I. che garantisce sul territorio di competenza il perseguimento dei fini istituzionali del C.O.N.I. .

Art. 7 - Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali

Ai sensi del comma 2 dell'art.13 dello Statuto del C.O.N.I., è istituita la Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali con compiti di rappresentanza e coordinamento.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Requisiti

Per potersi candidare alle elezioni di presidente del Comitato Regionale o Provinciale o essere nominato quale componente della Giunta Regionale o Provinciale si deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto del C.O.N.I. e cioè:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dei pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti Di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non essere in posizione di incompatibilità, né essere incorsi nei casi di decadenza previsti nel presente Regolamento;
- e) essere stati tesserati per almeno 2 anni ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.; ovvero
- f) aver ricoperto per almeno due anni incarichi presso gli organi direttivi dei Comitati Territoriali del C.O.N.I.; ovvero
- g) aver ricoperto per almeno due anni incarichi presso gli organi direttivi delle Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate o di Enti di Promozione Sportiva.

Per essere nominati Fiduciari Locali bisogna possedere i requisiti di cui all'art.5, punto 3 dello Statuto C.O.N.I..

Art. 9 - Rappresentanza di Atleti e Tecnici Sportivi nei Consigli Regionali e Provinciali e nelle Giunte Regionali e Provinciali

Nell'ambito dei Consigli Regionali e Provinciali deve essere garantita la rappresentanza di almeno 2 Atleti ed 1 Tecnico Sportivo.

Nell'ambito delle Giunte Regionali e Provinciali deve essere garantita la rappresentanza di 1 Atleta ed 1 Tecnico Sportivo.

I rappresentanti delle suddette categorie sono eletti dagli Atleti e dai Tecnici Sportivi rappresentanti dei Comitati Regionali e Provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, convocati nelle rispettive Assemblee, e designati negli altri casi.

Art. 10 - Ineleggibilità

Sono ineleggibili e comunque non possono fare parte delle strutture territoriali coloro i quali, pur in possesso dei requisiti previsti all' art. 8, abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo, somministrazione di sostanze o di metodi che alterano prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Art. 11 - Incompatibilità

La carica di Presidente del Comitato Regionale o Provinciale è incompatibile con tutte le cariche dirigenziali sportive elettive a livello territoriale in seno alle F.S.N., alle D.S.A., agli Enti di Promozione Sportiva, alle Società e Associazioni Sportive affiliate o riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega dalle Federazioni Sportive Nazionali, ovvero dalle Discipline Associate, ovvero dagli Enti di Promozione Sportiva.

Nei casi di incompatibilità, previsti dal presente articolo, gli interessati, entro quindici giorni dall'avvenuta incompatibilità, devono porre in essere tutti gli atti necessari per far cessare le cause della stessa, pena la decadenza automatica dalla carica rivestita.

Nel caso in cui l'incompatibilità e la conseguente decadenza riguardi il Presidente del Comitato, anche i componenti della Giunta e tutte le Commissioni di nomina decadono automaticamente.

La Giunta Nazionale provvederà a nominare un Reggente fino all'espletamento dell'Assemblea elettiva straordinaria di cui agli articoli del Titolo VII, Capo I.

Art. 12 - Forma delle cariche

L'elezione alla carica di Presidente di Comitato territoriale C.O.N.I. è ratificata dalla Giunta Nazionale, che conferisce agli eletti mandato.

La composizione degli organi collegiali territoriali, deve essere portata a conoscenza della Giunta Nazionale nella prima riunione utile, a cura della Unità competente.

Art. 13 - Durata delle cariche

La carica di Presidente ha la durata di un quadriennio olimpico.

Il Presidente non può restare in carica oltre due mandati. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Art. 14 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, debitamente documentate. Per i Revisori Contabili è prevista una indennità stabilita dalla Giunta Nazionale.

Art. 15 - Decadenze

I componenti delle strutture territoriali decadono a seguito di provvedimento della Giunta Nazionale nei casi di:

- a) dimissioni volontarie;
- b) perdita dei requisiti previsti dall'art.8 ;
- c) incompatibilità di cui all'art.11
- d) scioglimento per gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'Ordinamento Sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, con conseguente nomina di un Commissario straordinario.



*REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DEL C.O.N.I.
(Approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 15 luglio 2004)*

La Giunta del Comitato Regionale o Provinciale decade a seguito del venir meno, per qualsiasi motivo del Presidente o della metà più uno dei componenti della Giunta stessa.

Nel caso in cui il Presidente Provinciale venga eletto alla carica di Presidente Regionale, decade automaticamente dalla prima carica.

Art. 16 - Presidenza Onoraria

E' istituita la figura del Presidente Onorario del Comitato Regionale o Provinciale del C.O.N.I. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. ne istituirà apposito albo e definirà, modalità, termini condizioni e requisiti.

Art. 17 - Integrazioni delle cariche vacanti

In caso di cessazione dalla carica di Presidente del Comitato Regionale o Provinciale, la Giunta Nazionale nomina un Reggente e, nei casi previsti, un Commissario straordinario fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria convocata per il reintegro della carica.

Nel caso di cessazione della carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale, si dovrà provvedere alle sostituzioni seguendo le procedure tipiche di ciascuna categoria previa comunicazione da parte del Presidente del Comitato interessato all'Unità competente.

Nel caso di cessazione della carica di componente la Giunta Regionale o Provinciale, il Presidente Regionale o Provinciale provvederà alla sostituzione con motivazione.

Art. 18 - Vacanza temporanea del Presidente delle Strutture Territoriali

In caso di assenza o impedimento non definitivi del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Vicario; in caso di impedimento di quest'ultimo vengono assunte dall'altro Vice Presidente.

TITOLO III STRUTTURE TERRITORIALI

CAPO I - STRUTTURE REGIONALI

Art. 19 - Il Presidente del Comitato Regionale - Compiti

Il Presidente del Comitato Regionale del C.O.N.I. è anche Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale e coordina la Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali C.O.N.I.:

- a) rappresenta il C.O.N.I. nella regione ai fini sportivi, ha potere negoziale limitatamente nell'ambito dell'autonomia gestionale-contabile di cui all'art.17 dello Statuto;
- b) opera sulla base di specifiche deleghe dell'Ente, conferite ai sensi della normativa vigente per quanto non previsto dai Regolamenti del C.O.N.I.;
- c) nomina, entro trenta giorni dalla elezione, i componenti della Giunta Regionale così come definiti al successivo articolo 22;
- d) nomina tra i componenti della Giunta Regionale due Vice Presidenti fra i quali uno Vicario;
- e) convoca e coordina la Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali C.O.N.I.;
- f) nomina il Consulente per l'impiantistica sportiva e il Vice;
- g) in sinergia con il Segretario Generale o suo delegato individua le opportunità di sviluppo delle attività del Comitato e determina le strategie operative;
- h) convoca e presiede gli Organi Collegiali del Comitato e ogni altra Commissione con possibilità di delega, in caso di impedimento temporaneo, al Vice Presidente. Uguale delega può essere concessa ai componenti di Giunta per le suddette Commissioni;
- i) promuove, coordina e attua iniziative a livello regionale in sinergia con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva per il perseguimento di una politica sportiva più adeguata alle realtà locali, in armonia con gli indirizzi e la politica sportiva formulati dal C.O.N.I.;
- l) propone alla Giunta Nazionale una rosa di nomi per la nomina a Direttore della Scuola Regionale dello Sport, sentito il Segretario Generale o suo delegato;
- m) indirizza alla Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali del C.O.N.I. proposte relative alle attività delle strutture stesse;
- n) cura i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche della Regione e con ogni altro organismo competente in materia di sport a livello regionale o interprovinciale al fine di favorire la definizione di piani territoriali dello sport;
- o) coordina unitamente con la Conferenza Regionale dei Presidenti dei Comitati Provinciali del C.O.N.I. gli interventi attinenti le iniziative, le strutture e le infrastrutture sportive di interesse interprovinciale;
- p) assicura, in base agli indirizzi formulati dagli Organi Nazionali e Regionali d'intesa con la Conferenza Regionale dei Presidenti dei Comitati Provinciali del C.O.N.I., il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative degli organismi sportivi presenti sul territorio;
- q) promuove e coordina ogni iniziativa di promozione sportiva in rapporto con la Direzione Scolastica Regionale;

- r) svolge ogni altro adempimento e compito, demandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del C.O.N.I.;
- s) indice Assemblea Elettiva, nella quale non ha diritto a voto, convocando, successivamente, il Consiglio Regionale nell'Assemblea stessa;
- t) convoca per il tramite dei Presidenti Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate l'Assemblea degli Atleti e dei Tecnici Sportivi per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in seno alle strutture territoriali ed indice le eventuali elezioni integrative, o registra le designazioni negli altri casi;
- u) convoca i rappresentanti delle Discipline Sportive Associate a livello regionale per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio Regionale del C.O.N.I. ed indice le eventuali elezioni integrative;
- v) convoca i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva a livello regionale per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio Regionale del C.O.N.I. ed indice le eventuali elezioni integrative;
- z) convoca i rappresentanti delle Associazioni Benemerite a livello regionale per l'elezione del loro rappresentante nel Consiglio Regionale del C.O.N.I. ed indice le eventuali elezioni integrative.

Art. 20 - Il Consiglio Regionale - Composizione

Il Consiglio Regionale è composto:

- a) dal Presidente che lo presiede;
- b) dai Presidenti dei Comitati Provinciali del C.O.N.I.;
- c) dai Presidenti o Delegati delle strutture regionali delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e presenti sul territorio;
- d) da 3 rappresentanti delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. e presenti sul territorio;
- e) da 2 rappresentanti degli Atleti e da 1 dei Tecnici Sportivi ;
- f) da 5 rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e presenti sul territorio
- g) da un rappresentante delle Associazioni Benemerite riconosciute dal C.O.N.I..

Alle riunioni partecipano senza diritto a voto:

- i Componenti di Giunta non facenti parte di diritto del Consiglio;
- il Segretario del Comitato Regionale che ne redige il verbale;
- il Coordinatore Tecnico Regionale;
- il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva e il suo Vice;
- Il Presidente della Scuola Regionale dello Sport o della Scuola Interregionale dello Sport qualora non presente di diritto nel Consiglio Regionale;
- Il Direttore della Scuola Regionale dello Sport o della Scuola Interregionale dello Sport;
- i rappresentanti delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., presenti sul territorio, e non già componenti con diritto di voto;
- il Revisore Contabile;
- i Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., presenti sul territorio, e non già componenti con diritto di voto;
- il Presidente Onorario e quanti altri il Presidente del Comitato Regionale C.O.N.I. ritiene di invitare in base agli argomenti da trattare.

Art. 21 - Consiglio Regionale - Compiti

Il Consiglio Regionale:

- a) elegge, convocato in Assemblea Elettiva ordinaria o straordinaria, il Presidente del Comitato;
- b) promuove iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive nella Regione, in armonia con gli indirizzi e la politica sportiva formulati dal C.O.N.I.;
- c) avanza proposte per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi tesa allo sviluppo armonico, su base territoriale, delle attività sportive, con particolare attenzione all'incremento degli impianti sportivi ed alla loro gestione; alla tutela sanitaria delle attività sportive; alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri dirigenti, tecnici, organizzativi del volontariato sportivo nell'ambito degli indirizzi formulati dal C.O.N.I.;
- d) formula proposte sull'utilizzo dei finanziamenti del C.O.N.I., dei contributi erogati da terzi e delle risorse alternative reperite a sostegno delle attività sportive;
- e) collabora con le Istituzioni Regionali interessate allo sport;
- f) si esprime su ogni questione che il Presidente pone all'ordine del giorno;
- g) costituisce, su proposta del Presidente, al proprio interno Commissioni consultive di studio;
- h) delibera per l'approvazione da parte del C.O.N.I. il bilancio consuntivo del Comitato.

Art. 22 - La Giunta Regionale - Composizione

La Giunta Regionale, nominata dal Presidente, è composta:

- a) dal Presidente stesso del Comitato, che la presiede;
- b) dai Presidenti Provinciali C.O.N.I. esistenti nella Regione in numero pari al 50% degli stessi (calcolato per difetto);
- c) da 1 Atleta e da 1 Tecnico Sportivo;
- d) dai componenti nel numero di seguito precisato:
 - per le Regioni aventi fino a tre Province: 3 membri di cui 1 appartenente alle Federazioni Sportive Nazionali, 1 alle Discipline Sportive Associate, 1 agli Enti Di Promozione Sportiva;
 - per le Regioni aventi fino a cinque Province: 5 membri di cui 3 appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali, 1 alle Discipline Sportive Associate, 1 agli Enti Di Promozione Sportiva;
 - per le Regioni aventi fino a sette Province: 6 membri di cui 4 appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali, 1 alle Discipline Sportive Associate, 1 agli Enti di Promozione Sportiva;
 - per le Regioni aventi fino a nove Province: 8 membri di cui 6 appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali, 1 alle Discipline Sportive Associate, 1 agli Enti Di Promozione Sportiva;
 - per le Regioni aventi oltre nove Province: 9 membri di cui 7 appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali, 1 alle Discipline Sportive Associate, 1 agli Enti Di Promozione Sportiva.

Detti componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto:

- il Segretario del Comitato Regionale che ne redige il verbale;

- il Presidente della Scuola Regionale dello Sport o della Scuola Interregionale dello Sport qualora non presente già in Giunta;
- il Coordinatore Tecnico Regionale;
- il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva e il suo Vice;
- il Revisore Contabile;
- quanti altri il Presidente Regionale ritiene opportuno invitare, in ragione delle materie da trattare.

Art. 23 - Giunta Regionale - Compiti

La Giunta Regionale:

- a) prende in esame le proposte del Consiglio Regionale;
- b) garantisce la rappresentanza unitaria delle realtà federali, societarie, territoriali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi;
- c) valuta le proposte di assegnazione di contributi e premi alle Società sportive secondo i Regolamenti emanati dal C.O.N.I.;
- d) pone in essere iniziative idonee ad incrementare le risorse finanziarie assegnate annualmente dal C.O.N.I. centrale per una più efficiente attuazione dei fini istituzionali e nell'ambito della sua autonomia gestionale e contabile, attraverso risorse e proventi reperiti sul territorio nonché attraverso l'erogazione di servizi;
- e) delibera per l'approvazione da parte del C.O.N.I. e per l'espletamento delle attività del Comitato, il bilancio preventivo e le variazioni in corso di esercizio secondo i Regolamenti emanati dal C.O.N.I.;
- f) coordina con il Presidente del Comitato Regionale l'attività dei Comitati Provinciali e vigila sull'andamento generale delle rispettive attività di interesse Regionale;
- g) promuove e predispone programmi annuali in cooperazione e sinergia con i Comitati Provinciali verificandone la compatibilità finanziaria, che trasmette poi alla competente Unità del C.O.N.I. per l'erogazione dei relativi fondi;
- h) affianca l'opera del Presidente Regionale per tutte le iniziative assunte secondo gli indirizzi formulati dal C.O.N.I. e dal Consiglio Regionale;
- i) dà esecuzione alle determinazioni del Consiglio Regionale;
- k) nomina tra i componenti il Consiglio Regionale la Commissione Verifica Poteri per le Assemblee elettive ordinarie e straordinarie.

Art. 24 - Il Segretario del Comitato Regionale - Nomina

Il Segretario del Comitato Regionale è indicato, sentito il Presidente Regionale, dal Segretario Generale o suo delegato, che ne dà formale comunicazione alla Giunta Nazionale.

Art. 25 - Il Segretario del Comitato Regionale - Compiti

Il Segretario del Comitato Regionale:

- a) partecipa, senza diritto a voto, alle Assemblee elettive ordinarie e straordinarie e alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i relativi verbali;
- b) è responsabile del personale dipendente in forza presso il Comitato, nonché degli obiettori di coscienza che espletano il servizio civile presso lo stesso nonché del buon funzionamento del Comitato;
- c) predispone e cura tutti gli atti istruttori ed amministrativi necessari per dare esecuzione alle decisioni delle strutture regionali;

- d) collabora con il Presidente per l'attuazione delle linee programmatiche del Comitato e per tutte le altre esigenze della struttura;
- e) è responsabile della corretta esecuzione di tutte le procedure amministrative previste dai Regolamenti interni del C.O.N.I.;
- f) svolge ogni altro adempimento e compito, demandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del C.O.N.I..

Art. 26 - Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva - Nomina

Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva, con esperienza specifica nel settore ed iscritto all'Albo professionale degli Architetti o degli Ingegneri è nominato dal Presidente Regionale, che dovrà anche nominare un Vice in possesso degli stessi requisiti, tenuto al rispetto degli stessi obblighi del consulente.

Art. 27 - Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva - Compiti

Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva:

- a) opera su mandato del Presidente del Comitato Regionale nell'ambito degli indirizzi nel settore dell'impiantistica sportiva definiti in apposito regolamento dagli Organi Centrali del C.O.N.I.;
- b) coordina l'attività tecnica dei Consulenti Provinciali per l'impiantistica sportiva;
- c) presiede la Commissione Impianti Sportivi Regionali (C.I.S. Regionale);
- d) affianca l'opera delle strutture del Comitato Regionale in materia di impiantistica sportiva;
- e) predispone pareri, ricerche, programmi e svolge attività di consulenza per l'impiantistica sportiva;
- f) svolge ogni altro adempimento e compito, demandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del C.O.N.I. in materia;
- g) sovrintende ai compiti affidati al Tecnico Regionale (CORIS);

Nell'espletamento del proprio incarico è soggetto ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia, e dalle norme emanate dal C.O.N.I. in merito all'impiantistica sportiva.

Sarà affiancato da un Vice tenuto al rispetto degli stessi obblighi del Consulente.

Art. 28 - Il Coordinatore Tecnico Regionale - Nomina

Il Coordinatore Tecnico Regionale è indicato, sentito il Presidente Regionale, dal Segretario Generale o suo delegato, che ne dà formale comunicazione alla Giunta Nazionale tra i dipendenti con la qualifica di Maestro di Sport o laureati in Scienza Motorie o Diplomi Isef o qualifica equipollente.

In assenza di dipendente con le qualifiche indicate, può essere nominato un Coordinatore esterno, ma in possesso dei requisiti tecnici equipollenti.

Art. 29 - Il Coordinatore Tecnico Regionale - Compiti

Il Coordinatore Tecnico Regionale garantisce il coordinamento tecnico sportivo con i coordinatori Tecnici Provinciali seguendo le direttive del Comitato Regionale in armonia con gli indirizzi e la politica sportiva formulati dal C.O.N.I.

Collabora con gli Organi del Comitato per l'attuazione delle iniziative relative all'incremento dell'attività sportiva, nonché alle attività legate alla formazione e all'aggiornamento di quadri tecnici di dilettanti e professionisti, in accordo

*REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DEL C.O.N.I.
(Approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 15 luglio 2004)*

con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e le Scuole Regionali dello Sport.
Svolge ogni altro adempimento e compito, mandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del C.O.N.I. in materia.

CAPO II - STRUTTURE PROVINCIALI

Art. 30 - Il Presidente del Comitato Provinciale - Compiti

Il Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I. è anche Presidente della Giunta e del Consiglio Provinciale e componente della Conferenza Regionale dei Presidenti dei Comitati Provinciali C.O.N.I.:

- a) rappresenta il C.O.N.I. nella Provincia ai fini sportivi e ha poteri negoziali, limitatamente nell'ambito dell'autonomia gestionale-contabile di cui all'art.17 dello Statuto;
- b) rappresenta il C.O.N.I. presso le istituzioni provinciali e comunali e nelle Commissioni previste dalla vigente normativa secondo quanto disposto dai competenti Organi e Regolamenti C.O.N.I. (*);
- c) opera sulla base di specifiche deleghe dell'Ente, conferite ai sensi della normativa vigente, per quanto non previsto dalla normativa C.O.N.I.;
- d) nomina, entro trenta giorni dalla elezione, i componenti della Giunta Provinciale così come definiti al successivo articolo 33;
- e) nomina tra i componenti della Giunta Provinciale due Vice Presidenti fra i quali uno Vicario;
- f) assegna gli incarichi ai componenti della Giunta Provinciale;
- g) nomina il Consulente per l'Impiantistica Sportiva e il Vice;
- h) convoca e presiede gli organi collegiali del Comitato e ogni altra Commissione con possibilità di delega, in caso di impedimento temporaneo, al Vice Presidente. Uguale delega può essere concessa ai componenti di Giunta per le suddette Commissioni;
- i) propone alla Giunta Provinciale, i Fiduciari Locali, dei quali coordina l'attività;
- l) promuove e coordina iniziative a livello provinciale in sinergia con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva per il perseguimento di una politica sportiva più adeguata alle realtà locali, in armonia con gli indirizzi formulati dal C.O.N.I. e dal Comitato Regionale;
- m) indirizza proposte alla Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali C.O.N.I. per l'attuazione della politica sportiva di programmazione dei servizi, di verifica dei risultati e delle altre attività delle strutture del proprio Comitato;
- n) adempie alle vigenti disposizioni di legge, nazionali e regionali, in materia di impiantistica sportiva, alle indicazioni degli specifici Regolamenti in materia ovvero delle convenzioni in atto con l'Istituto per il Credito Sportivo;
- o) cura i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche della Provincia e con ogni altro organismo competente in materia di sport;
- p) coordina gli interventi attinenti le iniziative, le strutture e le infrastrutture sportive di interesse provinciale;
- q) sovrintende, nell'ambito degli indirizzi formulati dagli Organi Nazionali e dalla struttura regionale del C.O.N.I., alla realizzazione di iniziative tese alla promozione e alla diffusione dello sport nella Provincia;
- r) promuove e coordina ogni iniziativa in armonia con le istituzioni scolastiche territoriali per la promozione dell'attività motoria sportiva;
- s) svolge ogni altro adempimento e compito, demandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del C.O.N.I.;
- t) indice Assemblea Elettiva, nella quale non ha diritto a voto, convocando, successivamente, il Consiglio Provinciale nell'Assemblea stessa;

*REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DEL C.O.N.I.
(Approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 15 luglio 2004)*

- u) convoca per il tramite dei Presidenti Provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate l'Assemblea degli Atleti e dei Tecnici Sportivi per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio Provinciale ed indice le eventuali elezioni integrative, o registra le designazioni negli altri casi;
- v) convoca i rappresentanti delle Discipline Sportive Associate a livello provinciale per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio Provinciale C.O.N.I. ed indice le eventuali elezioni integrative;
- w) convoca i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva provinciali per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio Provinciale del C.O.N.I. ed indice le eventuali elezioni integrative;
- z) convoca i rappresentanti delle Associazioni Benemerite a livello provinciale per l'elezione del loro rappresentante nel Consiglio Provinciale del C.O.N.I. ed indice le eventuali elezioni integrative.

(*) L. n. 88 del 24.4.03 "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"
Commissioni provinciali di vigilanza sui pubblici spettacoli per le materie di competenza

Art. 31 - Il Consiglio Provinciale - Composizione

Il Consiglio Provinciale è composto:

- a) dal Presidente Provinciale che lo presiede;
- b) dai Presidenti o Delegati delle strutture provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. presenti sul territorio;
- c) da 3 rappresentanti delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. e presenti sul territorio;
- d) da 2 rappresentanti degli Atleti e da 1 dei Tecnici Sportivi;
- e) da 5 rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e presenti sul territorio;
- f) da 1 rappresentante delle Associazioni Benemerite riconosciute dal C.O.N.I. e presenti sul territorio.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto:

- i componenti di Giunta non facenti parte di diritto del Consiglio;
- Il Segretario del Comitato che ne redige il verbale;
- Il Coordinatore Tecnico Provinciale;
- il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva ed il suo Vice;
- i Fiduciari Locali;
- i Rappresentanti delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. presenti sul territorio non già componenti con diritto di voto;
- i Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I. e presenti sul territorio non già componenti con diritto di voto;
- il Presidente Onorario e quanti altri il Presidente Provinciale ritiene di invitare, in base agli argomenti da trattare.

Art. 32 - Il Consiglio Provinciale - Compiti

Il Consiglio Provinciale:

- a) elegge, convocato in Assemblea Elettiva ordinaria o straordinaria, il Presidente del Comitato;
- b) promuove iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive, presso le istituzioni provinciali e comunali, in armonia con gli indirizzi e la politica sportiva formulati dal C.O.N.I.;

- c) avanza proposte per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi tesa allo sviluppo armonico, su base provinciale, delle attività sportive, con particolare attenzione all'incremento e alla gestione degli impianti sportivi, alla tutela sanitaria ed all'aggiornamento dei quadri dirigenti, tecnici e organizzativi del volontariato sportivo nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato Regionale;
- d) formula proposte sull'utilizzo dei finanziamenti del C.O.N.I., dei contributi erogati da terzi e delle risorse alternative reperite a sostegno delle attività sportive;
- e) collabora con le Istituzioni Provinciali interessate allo sport;
- f) si esprime su ogni questione che il Presidente pone all'ordine del giorno;
- g) costituisce, su proposta del Presidente, al proprio interno Commissioni consultive di studio.
- h) delibera per l'approvazione da parte del C.O.N.I. il bilancio consuntivo del Comitato.

Art. 33 - La Giunta Provinciale - Composizione

La Giunta Provinciale nominata dal Presidente, è composta:

- a) dal Presidente stesso del Comitato Provinciale, che la presiede;
- b) dai Componenti nel numero di seguito precisato:
 - per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti da 7 componenti di cui 3 appartenenti alle F.S.N., 1 alle Discipline Sportive Associate, 1 agli Enti di Promozione Sportiva, 1 Atleta, 1 Tecnico Sportivo;
 - per le province con popolazione superiore ai 500.000 abitanti da 8 componenti di cui 4 appartenenti F.S.N., 1 alle Discipline Sportive Associate, 1 agli Enti di Promozione Sportiva, 1 Atleta, 1 Tecnico Sportivo;
 - per le province riconosciute aree metropolitane da 9 componenti di cui 5 appartenenti alle F.S.N., 1 alle Discipline Sportive Associate, 1 agli Enti di Promozione Sportiva, 1 Atleta, 1 Tecnico Sportivo.

Alle riunioni partecipano altresì senza diritto a voto:

- il Segretario Provinciale, che ne redige il verbale;
- il Coordinatore Tecnico Provinciale;
- il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva ed il suo Vice;
- il Revisore Contabile;
- da tre Fiduciari Locali cooptati dal Presidente del Comitato;
- quanti altri il Presidente del Comitato Provinciale ritiene di invitare, in base agli argomenti da trattare.

Art. 34 - Giunta Provinciale - Compiti

La Giunta Provinciale:

- a) prende in esame le proposte del Consiglio;
- b) nomina i Fiduciari Locali su proposta del Presidente del Comitato Provinciale e ne determina le linee operative nell'ambito del territorio Provinciale;
- c) garantisce la rappresentanza unitaria delle realtà federali, societarie, territoriali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi;
- d) valuta le proposte di assegnazione di contributi e premi alle Società sportive secondo i Regolamenti emanati dal C.O.N.I.;
- e) pone in essere iniziative idonee ad incrementare le risorse finanziarie assegnate annualmente dal C.O.N.I. centrale per una più efficiente attuazione dei fini istituzionali e nell'ambito della sua autonomia gestionale e

*REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DEL C.O.N.I.
(Approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 15 luglio 2004)*

- contabile, attraverso risorse e proventi reperiti sul territorio nonché attraverso l'erogazione di servizi;
- f) delibera per l'approvazione da parte del C.O.N.I. e per l'espletamento delle attività del Comitato, il bilancio preventivo e le variazioni in corso di esercizio secondo i Regolamenti emanati dal C.O.N.I.;
 - g) promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dalla Giunta Regionale coordinando la realizzazione di una autonoma politica sportiva territoriale, sulla base delle indicazioni del Consiglio Provinciale, in armonia con i principi e gli indirizzi del Consiglio Regionale e del C.O.N.I. centrale;
 - h) collabora per l'attuazione delle iniziative relative alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive, all'incremento e alla migliore gestione del patrimonio impiantistico presente nella Provincia;
 - i) predispone in cooperazione con il Comitato Regionale programmi annuali sinergici di attività corredati da analitiche previsioni di spesa, che trasmette per il tramite del Comitato medesimo alla Giunta Nazionale per l'approvazione ed il finanziamento e ne cura successivamente la realizzazione;
 - l) affianca l'opera del Presidente Provinciale per tutte le altre iniziative assunte secondo gli indirizzi formulati dal Comitato Regionale e dal Consiglio Provinciale, in armonia con i fini istituzionali del C.O.N.I.;
 - m) nomina tra i componenti il Consiglio Provinciale la Commissione Verifica Poteri per le Assemblee elettive ordinarie o straordinarie.

Art. 35 - Il Segretario del Comitato Provinciale - Nomina

Il Segretario del Comitato Provinciale è indicato, sentito il Presidente Provinciale, dal Segretario Generale o suo delegato, che ne dà formale comunicazione alla Giunta Nazionale.

Art. 36 - Il Segretario del Comitato Provinciale - Compiti

Il Segretario del Comitato Provinciale:

- a) partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee elettive ordinarie e straordinarie e alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i relativi verbali;
- b) è responsabile del personale dipendente in forza presso il Comitato nonché degli obiettori di coscienza che espletano il servizio civile presso lo stesso nonché del buon funzionamento del Comitato;
- c) predispone e cura tutti gli atti istruttori ed amministrativi necessari per dare esecuzione alle decisioni delle strutture provinciali;
- d) collabora con il Presidente per l'attuazione delle linee programmatiche del Comitato approvate dal C.O.N.I. e per tutte le altre esigenze della struttura;
- e) è responsabile della corretta esecuzione di tutte le procedure amministrative previste dai regolamenti interni del C.O.N.I.;
- f) svolge tutti gli altri adempimenti e compiti che gli vengono demandati dai competenti Organi e Regolamenti del C.O.N.I..

Art. 37 - Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva - Nomina

Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva, con esperienza specifica nel settore ed iscritto all'Albo professionale degli Architetti o degli Ingegneri è nominato dal Presidente Provinciale, che dovrà nominare anche un Vice in possesso degli stessi requisiti, tenuto al rispetto degli stessi obblighi del consulente.

Art. 38 - Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva - Compiti

Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva:

- a) opera su mandato del Presidente del Comitato Provinciale nell'ambito degli indirizzi nel settore dell'impiantistica sportiva definiti in apposito Regolamento dagli Organi Centrali del C.O.N.I.;
- b) rappresenta il C.O.N.I. nelle Commissioni previste dalla vigente normativa secondo quanto disposto dai competenti Organi e Regolamenti C.O.N.I. (*)
- c) collabora con il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva e con il Tecnico Regionale (CORIS);
- d) partecipa alla Commissione Impianti Sportivi (C.I.S. Regionale) e ne relaziona al Presidente del Comitato;
- e) emette pareri tecnici afferenti l'impiantistica sportiva che per legge sono demandati al C.O.N.I.;
- f) predispone gli atti relativi all'ottenimento di finanziamenti da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo;
- g) svolge ogni altro adempimento e compito, demandatogli dai competenti Organi e dai Regolamenti del C.O.N.I. in materia.

Nell'espletamento del proprio incarico è soggetto ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia e dalle norme emanate dal C.O.N.I. in merito all'impiantistica sportiva.

E' affiancato da un Vice tenuto agli stessi obblighi del consulente.

(*) DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"
DPR N. 311 28 MAGGIO 2001 "Semplificazione dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo" Direttiva 95/2001/CE "Sicurezza Generale dei prodotti"

Art. 39 - Coordinatore Tecnico Provinciale - Nomina

Il Coordinatore Tecnico Provinciale è indicato, sentito il Presidente Provinciale, dal Segretario Generale o suo delegato, che ne dà formale comunicazione alla Giunta Nazionale, tra i dipendenti con la qualifica di Maestro di Sport o laureato in Scienze Motorie o diplomato ISEF o qualifica equipollente.

In assenza di dipendenti con le qualifiche indicate può essere nominato un Coordinatore esterno, ma in possesso dei requisiti tecnici equipollenti.

Art. 40 - Coordinatore Tecnico Provinciale - Compiti

Il Coordinatore Tecnico Provinciale:

- a) organizza e cura, d'intesa con il Coordinatore Tecnico Regionale, la formazione tecnica e la promozione sportiva giovanile;
- b) concorre allo sviluppo della pratica sportiva a livello locale e collabora con le istituzioni scolastiche del territorio;
- c) collabora con gli Organi del Comitato per l'attuazione delle iniziative relative all'incremento dell'attività sportiva a livello Provinciale, in armonia con le Federazioni Sportive Nazionali e con le Discipline Sportive Associate e con il Coordinatore Tecnico Regionale e con le Scuole Regionali dello Sport;
- d) svolge ogni altro adempimento e compito, demandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del C.O.N.I. in materia.

Art. 41 - Fiduciari Locali - Nomina

Sono nominati dalla Giunta Provinciale su proposta del Presidente, ove se ne ravvisi l'opportunità, al fine di incrementare l'attività sportiva esistente o svilupparla:

- a) comprensoriali (aggregazioni sovracomunali);
- b) comunali;
- c) circoscrizionali.

Art. 42 - Fiduciari Locali - Compiti

Il Fiduciario Locale:

- a) collabora con il Presidente e con gli Organi del Comitato Provinciale per l'attuazione degli indirizzi di politica sportiva sul territorio di competenza;
- b) assicura i rapporti a livello locale con le Società Sportive;
- c) collabora con le Amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del C.O.N.I.;
- d) espleta compiti di collegamento con le Istituzioni pubbliche locali allo scopo di favorire la pratica sportiva e, in particolare, garantire l'uso degli impianti da parte delle società sportive;
- e) collabora con le società sportive e gli organi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva esistenti sul territorio di competenza, per tutte le esigenze relative all'attività promozionale e allo sviluppo della pratica sportiva;
- f) partecipa, senza diritto a voto, alle riunioni del Consiglio Provinciale e se cooptato alle riunioni di Giunta Provinciale;
- g) relaziona della sua attività al Presidente del Comitato.

CAPO III - NORME PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Art. 43 - Comitati Provinciali di Trento e Bolzano

Ai Comitati Provinciali C.O.N.I. nelle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le norme del presente Regolamento che disciplinano i Comitati Regionali, ad eccezione per quanto riguarda la composizione dell'Assemblea Elettiva cui si fa invece riferimento alle norme che disciplinano l'Assemblea Provinciale.

[Handwritten signature]

CAPO IV - NORME PER LA REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 44 - Comitato Regionale CONI Valle d'Aosta

Nell'ambito della Regione Valle d'Aosta il Comitato Regionale C.O.N.I. svolge anche le funzioni di quello provinciale secondo le norme del presente Regolamento.

Il Consiglio Regionale è composto:

- a) dai Presidenti o Delegati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. con competenza territoriale solo per la Regione Valle d'Aosta;
- b) da 2 rappresentanti degli Atleti e 1 dei Tecnici Sportivi;
- c) da 3 rappresentanti delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. presenti sul territorio;
- d) da 5 rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e presenti sul territorio;
- e) da 1 rappresentante delle Associazioni Benemerite riconosciute dal C.O.N.I. e presenti sul territorio.

La Giunta Regionale è composta:

- a) dal Presidente stesso del Comitato Regionale, che la presiede;
- b) da 7 componenti, nominati dallo stesso Presidente Regionale C.O.N.I., di cui 3 appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali, 1 in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate, da 1 Atleta, 1 Tecnico Sportivo ed 1 rappresentante degli Enti Di Promozione Sportiva.

Possono accedere alle cariche di cui sopra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 45 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, se compatibili, le analoghe disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI

Art. 46 - Riunioni ordinarie del Consiglio Regionale e Provinciale

I Consigli Regionali e Provinciali sono convocati dai rispettivi Presidenti, o nei casi previsti da chi li sostituisce, in seduta ordinaria non meno di tre volte l'anno.

La convocazione è effettuata con i mezzi più idonei almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione, con l'indicazione della data, ora, luogo ed ordine del giorno a tutti i componenti e a coloro che hanno titolo per partecipare a singole sedute.

Art. 47 - Riunioni straordinarie del Consiglio Regionale e Provinciale

I Consigli Regionali e Provinciali sono convocati in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo, calcolato per eccesso, degli aventi diritto a voto o della maggioranza dei membri di Giunta.

La richiesta che riguardi la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto.

La riunione straordinaria, fatto salvo il principio che tutti gli interessati devono essere tempestivamente informati, deve aver luogo entro dieci giorni feriali, successivi a quello non festivo, in cui è pervenuta la richiesta, ovvero l'ultima richiesta motivata in caso di istanze separate.

Art. 48 - Riunioni ordinarie della Giunta Regionale e Provinciale

Le Giunte Regionali e Provinciali sono convocate dai rispettivi Presidenti, o nei casi previsti da chi li sostituisce, in seduta ordinaria non meno di sei volte l'anno.

La convocazione, fatto salvo il principio che tutti gli interessati devono essere tempestivamente informati, è effettuata con i mezzi più idonei con l'indicazione della data, ora, luogo ed ordine del giorno a tutti i componenti e a coloro che hanno titolo per partecipare a singole sedute.

Art. 49 - Riunioni straordinarie della Giunta Regionale e Provinciale

Le Giunte Regionali e Provinciali sono convocate in riunione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo, calcolato per eccesso, dei componenti.

La riunione straordinaria, deve aver luogo entro sette giorni feriali, successivi a quello non festivo, in cui è pervenuta la richiesta, ovvero l'ultima richiesta motivata in caso di istanze separate.

Art. 50 - Norme comuni per le riunioni delle strutture territoriali

Possono essere assunte deliberazioni solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'eventuale inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno, gli interessati devono far pervenire al Presidente Regionale o al Presidente Provinciale, o a chi li sostituisce, la relativa richiesta scritta almeno tre giorni feriali prima dell'inizio della riunione. Tale possibilità è consentita solo per le riunioni ordinarie.

Qualora non sia presente il Segretario del Comitato il Presidente della riunione invita altro funzionario del Comitato o, in mancanza, invita un membro della Giunta affinché ne rediga il verbale, rimanendo i successivi adempimenti ed incombenze a carico del Segretario stesso del Comitato. Alle riunioni può essere invitato il Revisore Contabile.

Art. 51- Validità delle riunioni

La seduta è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto, compreso chi la presiede; in seconda convocazione, per il solo Consiglio, quando sia presente almeno un terzo, calcolato per eccesso, degli aventi diritto a voto, compreso chi la presiede.

Per la Giunta non è prevista la seconda convocazione.

Art. 52- Validità dei provvedimenti

Le deliberazioni si intendono validamente adottate se prese a maggioranza, calcolata per eccesso, degli intervenuti aventi diritto a voto.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente del Comitato.

Art. 53 - Rappresentanza per delega

A tutte le riunioni di Consiglio è ammessa delega per la partecipazione e per il voto per i soli componenti rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle Associazioni Benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva; in tal caso la delega è ammessa in favore di un componente eletto del Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza.

Non è ammessa alle riunioni di Giunta delega per la partecipazione nè per il voto.

Art. 54 - Forma e ratifica dei provvedimenti

I verbali delle riunioni delle strutture collegiali territoriali, sottoscritti da chi ha presieduto la riunione nonché dai relativi segretari, sono approvati dalla stessa struttura, Consiglio o Giunta, al termine della riunione stessa o in quella successiva.

Gli eventuali provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente Regionale o dal Presidente Provinciale sono ratificati nel corso della prima riunione utile, successiva alla data dei provvedimenti, rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale.

Tutti i provvedimenti delle strutture collegiali territoriali devono risultare da appositi verbali delle riunioni a cura dei Segretari Regionali o Provinciali interessati e devono essere inviati in copia entro 15 giorni dalla data di svolgimento delle riunioni all'Unità competente.

Art. 55 - Controlli sulle strutture territoriali.

Il controllo sulla gestione amministrativa delle strutture territoriali viene esercitato nel rispetto delle procedure previste dall'Unità competente.

Il controllo sulla gestione e sulla contabilità per il Comitato Regionale e per il Comitato Provinciale viene esercitata dal rispettivo Revisore Contabile.

TITOLO V CONFERENZA DEI PRESIDENTI PROVINCIALI CONI

Art. 56 - Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali del CONI - Definizione e Compiti

La Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali C.O.N.I. è composta dai Presidenti Provinciali in carica nei Comitati C.O.N.I. della Regione di competenza.

Le riunioni della Conferenza sono coordinate dal Presidente Regionale del C.O.N.I. e dallo stesso convocate ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La Conferenza svolge i seguenti compiti:

- a) avanza proposte per l'attuazione della politica sportiva di programmazione dei servizi e di verifica dei risultati;
- b) promuove iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive nella Regione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale C.O.N.I. in armonia con la politica sportiva deliberata dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
- c) pone in essere iniziative idonee ad incrementare le risorse finanziarie assegnate annualmente dal C.O.N.I. centrale per una più efficiente attuazione dei fini istituzionali;
- d) designa i Presidenti Provinciali del C.O.N.I. per la carica di componente la Giunta regionale nel numero previsto dall'art.22;
- e) promuove la predisposizione di programmi di attività in cooperazione con i Comitati Provinciali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le istituzioni scolastiche regionali.

Il Presidente Provinciale C.O.N.I., in caso di impedimento, può delegare uno dei due Vice Presidenti a partecipare alla Conferenza dei Presidenti Provinciali del C.O.N.I.

TITOLO VI CONFERENZA NAZIONALE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 57 - Definizione

La Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali è un organismo a supporto dei Comitati Regionali e Provinciali del C.O.N.I. con compiti di rappresentanza e coordinamento dell'organizzazione territoriale.

La sua attività è volta a garantire ed a favorire la partecipazione attiva delle strutture territoriali alla formazione delle politiche e delle attività sportive dell'Ente in rappresentanza delle strutture territoriali presso gli Organi Centrali del C.O.N.I..

Art. 58 - Requisiti

Per essere eletti alla carica di componente della Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali i candidati devono essere Presidenti in carica dei Comitati Regionali o Provinciali del C.O.N.I..

Art. 59 - Durata delle cariche

La carica di componente della Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali ha la durata di un quadriennio olimpico ed i componenti possono essere rieletti.

I membri in carica seguitano, comunque, a svolgere le loro funzioni fino alla rielezione dei nuovi componenti la Conferenza.

Art. 60 - Decadenza

Tutti i componenti della Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali decadono dalla carica per il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 8 e 58 del presente Regolamento e per dimissioni.

Non è possibile delegare la partecipazione alle riunioni della Conferenza.

Art. 61 - Integrazione delle cariche vacanti

In caso di dimissioni o di definitiva vacanza dalla carica di componente della Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali, il posto rimasto vacante deve essere integrato dal primo dei non eletti della rispettiva zona geografica di appartenenza del componente, secondo le modalità previste all'art. 69.

In assenza della suddetta condizione si procede ad integrare il posto vacante con nuove elezioni.

Art. 62- Il Presidente

La Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali è presieduta dal Presidente del C.O.N.I. o da un suo Delegato membro della Giunta Nazionale del C.O.N.I., o in loro assenza dal Vice Presidente nominato dallo stesso Presidente fra i componenti della Conferenza.

Il Presidente del C.O.N.I., quale Presidente della Conferenza:

- a) convoca la Conferenza, quando lo ritiene opportuno, o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno tre volte l'anno e ne coordina i lavori;

- b) cura i rapporti tra la Conferenza, la Giunta Nazionale ed il Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
- c) sottopone alla Conferenza l'esame dei vari argomenti riguardanti la politica sportiva dell'Ente sul territorio, con particolare riferimento alle problematiche dell'Organizzazione territoriale;
- d) riferisce alla Giunta Nazionale ed al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. le proposte avanzate dalla Conferenza relative alle questioni sportive nazionali e territoriali.

Art. 63 - Componenti

Oltre che dal Presidente, la Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali del C.O.N.I. è composta da:

- a) il Segretario Generale o suo delegato;
- b) i 3 Presidenti Regionali C.O.N.I. e i 3 Presidenti Provinciali C.O.N.I. eletti a far parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
- c) i 14 Presidenti Provinciali, cinque per ciascuna delle zone A e C e quattro per la zona B, così come previste dall'art. 68 del presente Regolamento;
- d) i 6 Presidenti Regionali, due per ciascuna zona geografica così come prevista dall'art. 68 del presente Regolamento;
- e) dai 2 rappresentanti del Territorio presenti nella Giunta Nazionale.

Svolge le funzioni di Segretario un incaricato dal Segretario Generale o dal suo delegato.

Intervengono alle riunioni, senza diritto a voto, quanti altri il Presidente intende invitare.

Art. 64 - Compiti

La Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali:

- a) coordina e rappresenta le strutture territoriali;
- b) propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. il Regolamento delle strutture territoriali e le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare allo stesso;
- c) fornisce la propria consulenza agli Organi centrali del C.O.N.I. e alle strutture territoriali, che la richiedono;
- d) avanza proposte agli Organi centrali e alle strutture territoriali per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi tesa allo sviluppo armonico delle attività sportive ed alla loro gestione; alla tutela sanitaria, all'aggiornamento dei quadri Dirigenti, Tecnici e organizzativi del volontariato sportivo, all'utilizzo dei finanziamenti a sostegno delle attività sportive;
- e) individua i nominativi dei Presidenti C.O.N.I. Regionali e Provinciali per la composizione di commissioni di studio e di lavoro.

Art. 65 - Procedure per la presentazione delle candidature

I presidenti Regionali e Provinciali che intendono candidarsi alla carica di componente della Conferenza Nazionale, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 63 devono presentare alla competente Unità, la propria candidatura su carta intestata del Comitato di cui sono Presidenti.

La candidatura è relativa all'elezione per la zona geografica di appartenenza e deve pervenire entro dieci giorni liberi prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Nei successivi cinque giorni, l'Unità competente dovrà redigere l'elenco con l'indicazione in ordine alfabetico dei Presidenti candidati.

Detto elenco sarà affisso presso tutte le sedi dei Comitati Regionali e Provinciali della zona, nonché nella sede dove avranno luogo le elezioni.

Comunicazione, debitamente motivata dell'esclusione della candidatura deve essere data a mezzo telegramma all'escluso e per conoscenza a tutti candidati della stessa zona geografica.

Avverso l'esclusione dall'elenco, l'interessato potrà fare ricorso in prima istanza alla Commissione Verifica Poteri, che deciderà a maggioranza, ed in seconda istanza all'Assemblea Elettiva che deciderà, in via definitiva per appello nominale, appena la seduta sarà dichiarata valida con l'esclusione del voto del reclamante.

Art. 66 – Commissione Verifica Poteri - Nomina

La Commissione Verifica Poteri è costituita da tre membri effettivi e due supplenti e composta nel modo di seguito indicato:

- un delegato del Segretario Generale svolge funzioni di Presidente;
- un Presidente Regionale e un Presidente Provinciale, con funzioni di componenti effettivi, individuati dal Segretario Generale o suo delegato tra i Presidenti che non sono candidati;
- un Presidente Regionale e un Presidente Provinciale, con funzioni di componenti supplenti, individuati dal Segretario Generale o suo delegato tra i Presidenti che non sono candidati.

La nomina a componente è incompatibile con la candidatura alla carica per la cui elezione è indetta l'Assemblea.

La composizione della Commissione Verifica Poteri deve essere indicata nella lettera di convocazione dell'Assemblea stessa.

Art. 67 – Commissione Verifica Poteri - Compiti

La Commissione Verifica Poteri prima della data dell'effettuazione dell'Assemblea:

1) esamina gli eventuali ricorsi e ne redige il verbale.

Copia dell'eventuale provvedimento di esclusione del candidato, debitamente motivato, deve essere trasmesso immediatamente a mezzo telegramma all'escluso e a mezzo fax, a tutti coloro che hanno presentato le candidature per la zona interessata nonché alla competente Unità.

Successivamente, nel giorno stabilito per la celebrazione dell'Assemblea, si insedia almeno un'ora prima dell'inizio della stessa, per assolvere a quanto previsto ai punti seguenti:

- 2) accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto;
- 3) verifica la regolarità di eventuali deleghe ed autocertificazioni e la sottoscrizione in forma autografa;
- 4) verifica la corrispondenza tra i nominativi dei presenti e il numero dei voti con gli elenchi degli aventi diritto a voto;
- 5) accerta la validità della composizione dell'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri, nell'esercizio delle sue funzioni, constatata la validità dell'Assemblea, redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e riferisce al Presidente dell'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri termina il suo mandato con la chiusura dell'Assemblea.

Art. 68- Elezioni Rappresentanti Territoriali

Ai fini della elezione dei Componenti la Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali previsti alle lettere c) e d) dell'art. 63, e ai fini della elezione dei tre Presidenti Regionali e dei tre Presidenti Provinciali nel Consiglio Nazionale

del C.O.N.I. di cui alla lettera b) dell'art.63, il territorio nazionale viene suddiviso nelle seguenti tre zone geografiche:

ZONA A: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento;

ZONA B: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria;

ZONA C: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

La sede per lo svolgimento delle Assemblee elettive zonali sarà individuata dal Segretario Generale o suo delegato, cui spetta anche l'indizione delle Assemblee.

Art. 69- Modalità di votazione

Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti Regionali e Provinciali nella Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali si effettuano nello stesso giorno, nelle rispettive tre zone di appartenenza a scrutinio segreto e possono tenersi anche in unica sede.

Al fine di garantire una più ampia rappresentatività territoriale, le votazioni si svolgono nella sequenza di seguito indicata:

- 1) votazione dei due Presidenti Regionali;
- 2) spoglio e scrutinio delle schede;
- 3) proclamazione degli eletti;
- 4) votazione dei quattro o dei cinque Presidenti Provinciali, rispettivamente per la zona B e per le zone A e C. Sono eleggibili i candidati appartenenti a Regioni che non siano già rappresentate dai due Presidenti Regionali eletti;
- 5) spoglio e scrutinio delle schede;
- 6) proclamazione degli eletti.

Si possono esprimere due preferenze per l'elezione dei Presidenti Regionali e tre per le elezioni dei Presidenti Provinciali.

E' ammessa una sola delega per l'elezione dei provinciali ad un Presidente Provinciale della stessa zona geografica; è ammessa una sola delega per l'elezione dei regionali ad un Presidente Regionale della stessa zona geografica.

Viene eletto il candidato più suffragato.

In caso di parità di voti si effettua il ballottaggio.

L'Assemblea elettorale di ogni zona geografica è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo, calcolato per eccesso, degli aventi diritto a voto.

Art. 70 – Modalità di svolgimento dell'assemblea

Il Segretario Generale o suo delegato nomina presso la sede prescelta per ciascuna zona i componenti la Commissione Verifica Poteri.

Il Presidente dell'Assemblea e i due scrutatori saranno eletti dall'Assemblea stessa; svolgerà le funzioni di Segretario un delegato del Segretario Generale.

Art. 71 - Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea, diverso da un candidato e da un avente diritto a voto, viene eletto, anche per acclamazione dalla stessa, ed ha il compito di dirigere i lavori.

Nell'ambito della direzione dei lavori, concede o meno la parola a chi intende intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno, fissa la durata massima ed il numero degli interventi, accetta o meno mozioni d'ordine, decide se

*REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DEL C.O.N.I.
(Approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 15 luglio 2004)*

porre in discussione proposte integrative all'ordine del giorno, determinandone la precedenza. Proclama gli eletti dall'Assemblea. Cura, unitamente al Segretario dell'Assemblea, la stesura del verbale, sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea stessa.

Art. 72 - Segretario dell'Assemblea

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono affidate ad un delegato del Segretario Generale, che si avvarrà della collaborazione del Comitato sede dell'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale dei lavori della stessa, sottoscriverlo unitamente al Presidente e depositarlo, con tutti gli atti ufficiali, entro dieci giorni dalla data di svolgimento della medesima presso l'Unità competente.

Art. 73 - Scrutatori

Agli scrutatori dell'Assemblea, un Presidente Regionale e un Presidente Provinciale, eletti dall'Assemblea tra i Presidenti non candidati, è affidato il computo dei voti sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

TITOLO VII LE ASSEMBLEE ELETTIVE

CAPO I - ASSEMBLEE ELETTIVE DEI CONSIGLI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 74 - L'Assemblea Elettiva Regionale ordinaria e straordinaria.

Per eleggere il Presidente del Comitato Regionale, il Presidente uscente o, nei casi previsti il Reggente o il Commissario, indice l'Assemblea Elettiva Ordinaria o Straordinaria, convocando i componenti del Consiglio Regionale così come previsti all'art. 20 e nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalla circolare emanata dal Segretario Generale o suo delegato.

Art. 75 - L'Assemblea Elettiva Provinciale ordinaria e straordinaria.

Per eleggere il Presidente del Comitato Provinciale, il Presidente uscente o, nei casi previsti il Reggente o il Commissario, indice l'Assemblea Elettiva Ordinaria o Straordinaria, convocando i componenti del Consiglio Provinciale così come previsti all'art. 31 e nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalla circolare emanata dal Segretario Generale o suo delegato.

Art. 76 - Organi

Sono Organi delle Assemblee Elettive Regionali o Provinciali, ordinarie o straordinarie:

- a) Il Presidente;
- b) Il Segretario;
- c) la Commissione Verifica Poteri;
- d) gli Scrutatori.

Art. 77 - Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea, diverso da un candidato e da un avente diritto a voto, viene eletto, anche per acclamazione dalla stessa, ed ha il compito di dirigere i lavori.

Nell'ambito della direzione dei lavori, concede o meno la parola a chi intende intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno, fissa la durata massima ed il numero degli interventi, accetta o meno mozioni d'ordine, decide se porre in discussione proposte integrative all'ordine del giorno, determinandone la precedenza. Proclama gli eletti dall'Assemblea.

Cura, unitamente al Segretario dell'Assemblea, la stesura del verbale, sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea stessa.

Art. 78 - Segretario dell'Assemblea

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono affidate al Segretario del Comitato C.O.N.I. interessato; in caso di assenza il Segretario viene nominato dall'Assemblea stessa.

Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale dei lavori della stessa, sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea e depositarlo, con tutti gli atti ufficiali, presso la sede del Comitato, ove rimane a disposizione dei componenti il Consiglio Regionale o Provinciale C.O.N.I.. Copia dello stesso e degli atti ufficiali deve essere trasmessa, entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea, all'Unità competente.

Art. 79 - La Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, ed è nominata dai componenti della Giunta Regionale o Provinciale tra i membri appartenenti al Consiglio Regionale o Provinciale, con o senza diritto a voto.

La sua composizione deve essere indicata nella lettera di convocazione dell'Assemblea.

La nomina di componente la Commissione Verifica poteri è incompatibile con la candidatura alla carica di Presidente Regionale o Provinciale.

Art. 80 - La Commissione Verifica Poteri - Compiti

La Commissione Verifica Poteri prima della data dell'effettuazione dell'Assemblea:

1) esamina gli eventuali ricorsi e ne redige il verbale.

Copia dell'eventuale provvedimento di esclusione del candidato, debitamente motivato, deve essere trasmesso immediatamente a mezzo telegramma all'escluso e a mezzo fax, a tutti coloro che hanno presentato le candidature per la zona interessata nonché alla competente Unità.

Successivamente, nel giorno stabilito per la celebrazione dell'Assemblea, si insedia almeno un'ora prima dell'inizio della stessa, per assolvere a quanto previsto ai punti seguenti:

2) accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto;

3) verifica la regolarità di eventuali deleghe ed autocertificazioni e la sottoscrizione in forma autografa;

4) verifica la corrispondenza tra i nominativi dei presenti e il numero dei voti con gli elenchi degli aventi diritto a voto;

5) accerta la validità della composizione dell'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri, nell'esercizio delle sue funzioni, constatata la validità dell'Assemblea, redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e riferisce al Presidente dell'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri termina il suo mandato con la chiusura dell'Assemblea.

Art. 81 Scrutatori

Ai tre scrutatori dell'Assemblea, eletti anche per acclamazione dalla stessa, è affidato il computo dei voti sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

Art. 82- Procedure

Le Assemblee elettive ordinarie si svolgono nei termini appositamente stabiliti dal Presidente del C.O.N.I..

Il Segretario Generale o suo delegato emana apposita circolare per definire le modalità elettive ed i termini entro i quali devono concludersi le relative elezioni.

Le Assemblee Elettive straordinarie si svolgono nei termini stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. .

Le Assemblee Elettive ordinarie o straordinarie, Regionali e Provinciali, accertata la validità della costituzione provvedono a:

a) eleggere il proprio Presidente e i tre scrutatori;

b) deliberare a maggioranza del 50% +1, calcolata per eccesso, in via definitiva per appello nominale, sui ricorsi proposti avverso le posizioni

considerate irregolari dalla Commissione Verifica Poteri, così come indicato all'art. 80. Dalla votazione sono esclusi coloro che propongono il ricorso;
c) discutere eventuali programmi presentati dai candidati;
d) eleggere il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale.

Art. 83 - Validità delle Assemblee elettive

Le Assemblee Elettive sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti i due terzi, calcolati per eccesso, degli aventi diritto a voto, se ed in quanto eletti o nominati, ed in seconda convocazione quando sia presente la metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto, se ed in quanto eletti o nominati.

La sussistenza del quorum costitutivo va verificata a cura della Commissione Verifica Poteri prima di ogni votazione.

In caso che l'Assemblea non sia validamente costituita né in prima, né in seconda, deve essere riconvocata entro trenta giorni.

In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, anche in questa seconda ipotesi, la Giunta Nazionale nominerà un Commissario Straordinario con il compito di indire una nuova assemblea elettiva straordinaria.

Art. 84 - Partecipazione

Hanno diritto a partecipare con diritto a voto alle Assemblee Elettive Ordinarie o Straordinarie, Regionali o Provinciali, i componenti della Assemblea Regionale o Provinciale, così come riportato rispettivamente agli articoli 74 e 75 del presente Regolamento.

Hanno altresì diritto a partecipare, senza diritto a voto, tutti i candidati, nonché i componenti uscenti del Consiglio Regionale o Provinciale e della Giunta Regionale o Provinciale.

E' compito del Presidente Regionale o Provinciale uscente, emanare anticipatamente le opportune disposizioni per la presenza in aula di eventuali invitati e degli organi di informazione.

Art. 85 - Diritto a voto

La Segreteria del Comitato Regionale predispone gli elenchi degli aventi diritto a voto per la Regione e per le Province, in accordo con le comunicazioni delle Segreterie Nazionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite, pervenute tramite l'Unità C.O.N.I. competente.

Gli elenchi degli aventi diritto a voto sono pubblicati presso gli Albi delle sedi Regionali e Provinciali a cura del Segretario del Comitato, che ne dà altresì comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite presenti sul territorio, con i mezzi ritenuti più idonei. Identica comunicazione deve essere fornita all'Unità C.O.N.I. competente.

I Presidenti uscenti Regionali o Provinciali C.O.N.I. non hanno diritto a voto, così come i Presidenti Onorari.

Art. 86 - Deleghe

Nelle Assemblee elettive ordinarie e straordinarie, Regionali o Provinciali, è ammessa una sola delega alla partecipazione e al voto, solo in favore di un altro componente, eletto, del Comitato Regionale o Provinciale delle

Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, o Associazioni Benemerite di appartenenza.

Per i rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate nominati, per gli Atleti e per i Tecnici Sportivi è ammessa una sola delega in favore di altro componente dell'Assemblea elettiva C.O.N.I. avente diritto di voto.

La delega per i rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate nominati deve essere redatta su carta intestata dell'Organo territoriale di appartenenza, con firma autografa del delegante avente diritto a voto.

Le deleghe rilasciate in assenza dei requisiti formali e sostanziali di cui sopra, sono da ritenersi nulle.

Art. 87 - Indizione e Convocazione

Il Presidente del Comitato interessato indice, nella prima riunione utile di Giunta, l'Assemblea elettiva indicandone la data ed il luogo di svolgimento e dandone comunicazione a tutti gli aventi diritto a partecipare.

La convocazione delle rispettive Assemblee elettive viene effettuata dal Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e, nei casi previsti dal Reggente o dal Commissario Straordinario, anche in forma telematica a tutti gli aventi diritto a partecipare, entro i termini previsti nell'apposita circolare emanata dal Segretario Generale o suo delegato.

La convocazione deve essere accompagnata dall'elenco degli aventi diritto a voto, controfirmata dal Segretario del Comitato Regionale competente per territorio.

La stessa deve, altresì, riportare la composizione della Commissione Verifica Poteri e le indicazioni relative al funzionamento della stessa.

Art. 88- Relazione programmatica

Il candidato è tenuto a rendere nota la propria relazione programmatica, mediante i mezzi ritenuti più idonei, per dare alla stessa la massima pubblicità, almeno otto giorni prima dalla data dello svolgimento dell'Assemblea e a depositarla presso la Segreteria del Comitato interessato.

Art. 89 - Sistemi e procedure di votazione

Le elezioni per la carica di Presidente Regionale o Presidente Provinciale devono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto e con il sistema della preferenza unica.

In caso di controversia, circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

Tutte le schede devono essere controfirmate dagli scrutatori, raccolte in buste sigillate e siglate dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, e conservate allegate al verbale dell'Assemblea stessa.

Art. 90 - Maggioranze elettive

Viene eletto Presidente del Comitato Regionale il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai membri del Consiglio Regionale.

Viene eletto Presidente del Comitato Provinciale il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai membri del Consiglio Provinciale.

Se nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta si procede a successive votazioni eliminando ad ogni votazione il candidato che ha raccolto il minor numero di voti. Si potranno effettuare non più di tre votazioni con in ballottaggio i due candidati maggiormente suffragati.

Qualora non fosse raggiunto da nessun candidato il quorum elettivo di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea scioglierà la stessa che sarà riconvocata in seduta straordinaria dal Presidente uscente del Comitato entro trenta giorni.

Le eventuali schede bianche e nulle sono considerate voti validamente espressi.

La nomina a componente della Giunta Regionale o Provinciale sarà effettuata solo nel caso in cui venga proclamata la elezione del Presidente Regionale o Provinciale del C.O.N.I..

Art. 91 - Procedure per la presentazione delle candidature

Chi intende candidarsi deve far pervenire al Comitato territoriale interessato, secondo le modalità e termini fissati dalla circolare emanata dal Segretario Generale o suo delegato;

- 1) La propria candidatura redatta in forma scritta con firma autografa e con l'indicazione del Comitato per il quale concorre;
- 2) La dichiarazione con la quale attesti, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- 3) Il modello riportante le firme di presentazione di membri del Consiglio fissate nel numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci.

Ogni membro del Consiglio può rilasciare una sola firma di presentazione; le firme apposte in numero maggiore alle dieci verranno annullate.

L'elenco dei candidati ammessi deve essere trasmesso agli interessati ed all'Unità competente ed affisso agli Albi del Comitato stesso a cura del Segretario del Comitato interessato.

L'eventuale esclusione di un candidato, debitamente motivata, deve essere comunicata, tramite telegramma, all'escluso, che può presentare ricorso ai sensi dell'art. 80. Comunicazione analoga deve, inoltre, essere inviata via fax all'Unità competente ed agli altri candidati.

Art. 92 - Gestione provvisoria - Passaggio delle consegne

Il Presidente Regionale, il Presidente Provinciale, il Reggente o il Commissario Straordinario uscenti, restano in carica nel rispettivo Comitato fino alle elezioni del nuovo Presidente per gestire l'ordinaria amministrazione. Il passaggio delle consegne ai nuovi eletti è effettuato, entro e non oltre i quindici giorni successivi a quello dell'avvenuta elezione alla presenza di un funzionario designato dal Segretario Generale o suo delegato, il quale provvede alla stesura del relativo verbale firmato dal Presidente uscente e dal Presidente neoeletto e controfirmato da lui stesso.

CAPO II – ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI SPORTIVI

Art. 93 – Modalità

Nel termine stabilito dalla circolare di cui all'art.82 i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali del C.O.N.I., per il tramite dei Presidenti dei Comitati territorialmente omologhi Regionali e Provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, convocano in apposita assemblea elettiva ordinaria o straordinaria, gli Atleti e i Tecnici Sportivi indicati quale rappresentanti di categoria per il Comitato Regionale o Provinciale della Federazioni Sportive Nazionali o della Disciplina Sportiva Associata.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno, calcolati per eccesso, degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Vengono eletti a far parte del Consiglio Regionale o Provinciale del C.O.N.I., con il sistema della preferenza unica, i due Atleti e il Tecnico Sportivo che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i due o più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti.

Nell'Assemblea elettiva è ammessa una sola delega in favore di Atleti o Tecnici Sportivi presenti in Assemblea.

Art. 94 – Candidature

Gli Atleti e i Tecnici Sportivi che intendono candidarsi alla carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del C.O.N.I., purché in possesso dei requisiti previsti dall'art.8, devono far pervenire alla Segreteria del Comitato interessato, la propria candidatura almeno quattro giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea stessa.

Art. 95 – Norma di rinvio

Per quanto concerne le Assemblee Elettive, Regionali o Provinciali, gli Organi delle Assemblee ordinarie o straordinarie, la partecipazione, la Commissione Verifica Poteri, l'impugnazione per mancato accoglimento delle candidature, i compiti del Presidente e del Segretario delle Assemblee e le procedure di votazione, si applicano in quanto compatibili, le analoghe disposizioni previste per eleggere i componenti dei Consigli Regionali o Provinciali del C.O.N.I. di cui al titolo VII del presente Regolamento.

CAPO III – ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 96 – Modalità

Nel termine stabilito dalla circolare di cui all'art. 82 i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali del C.O.N.I., convocano in apposita Assemblea Elettiva ordinaria o straordinaria i rappresentanti dei Comitati Regionali o Provinciali degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. a livello Nazionale o a livello regionale e presenti sul territorio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il sistema della votazione prevede cinque preferenze.

Vengono eletti a far parte del Consiglio Regionale o Provinciale del C.O.N.I., i primi cinque candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti riportati al quinto posto si procederà al ballottaggio.

Nell'Assemblea elettiva per la carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del C.O.N.I. in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva sono ammesse deleghe a favore di componente della struttura regionale o provinciale dello stesso Ente di Promozione Sportiva.

Art. 97– Candidature

I rappresentanti dei Comitati Regionali o Provinciali degli Enti di Promozione Sportiva che intendono candidarsi, rispettivamente, alla carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del C.O.N.I., purché in possesso dei requisiti previsti dall'art.8, devono far pervenire alla Segreteria del Comitato interessato, la propria candidatura almeno quattro giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea stessa.

Art. 98 – Norma di rinvio

Per quanto concerne le Assemblee Elettive, Regionali o Provinciali, gli Organi delle Assemblee ordinarie o straordinarie, la partecipazione, la Commissione Verifica Poteri, l'impugnazione per mancato accoglimento delle candidature, i compiti del Presidente e del Segretario delle Assemblee, le procedure di votazione, si applicano in quanto compatibili, le analoghe disposizioni previste per eleggere i componenti dei Consigli Regionali o Provinciali del C.O.N.I. di cui al titolo VII del presente Regolamento.

CAPO IV – ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DELLE ASSOCIAZIONI BENEMERITE RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.

Art. 99 – Modalità

Nel termine stabilito dalla circolare di cui all'art. 82 i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali del C.O.N.I. convocano in apposita Assemblea Elettiva ordinaria o straordinaria i rappresentanti Regionali o Provinciali, delle Associazioni Benemerite riconosciute dal C.O.N.I. e presenti sul territorio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Viene eletto a far parte del Consiglio Regionale o Provinciale del C.O.N.I. con il sistema della preferenza unica, il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i due o più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti.

Nell'Assemblea elettiva per la carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del C.O.N.I. in rappresentanza delle Associazioni Benemerite sono ammesse deleghe a favore di altro componente della struttura regionale o provinciale della stessa Associazione Benemerita.

Art. 100 – Candidature

I rappresentanti delle Associazioni Benemerite, regionali o provinciali, che intendono candidarsi, rispettivamente, alla carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del C.O.N.I., purché in possesso dei requisiti previsti dall'art.8, devono far pervenire alla Segreteria del Comitato interessato la propria candidatura almeno quattro giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea stessa.

Art. 101 – Norma di rinvio

Per quanto concerne le Assemblee Elettive, Regionali o Provinciali, gli Organi delle Assemblee ordinarie o straordinarie, la partecipazione, la Commissione Verifica Poteri, l'impugnazione per mancato accoglimento delle candidature, i compiti del Presidente e del Segretario delle Assemblee, le procedure di votazione, si applicano in quanto compatibili, le analoghe disposizioni previste per eleggere i componenti dei Consigli Regionali o Provinciali del C.O.N.I. di cui al titolo VII del presente Regolamento.

CAPO V – ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.

Art. 102 – Modalità

Nel termine stabilito dalla circolare di cui all'art. 82 i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali del C.O.N.I., convocano in apposita Assemblea Elettiva ordinaria o straordinaria i rappresentanti eletti a livello Regionale o Provinciale, delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. e presenti sul territorio.

Se trattasi di rappresentanti nominati hanno diritto di voto in presenza nel territorio di competenza di almeno una Società Sportiva regolarmente affiliata e che abbia votato in occasione dell'ultima assemblea federale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il sistema della votazione prevede tre preferenze.

Vengono eletti a far parte del Consiglio Regionale o Provinciale del C.O.N.I., i primi tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti riportati al terzo posto si procederà al ballottaggio.

Nell'Assemblea elettiva per la carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del C.O.N.I. in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate sono ammesse deleghe a favore di componente della struttura regionale o provinciale della stessa Disciplina Sportiva Associata.

Art. 103 – Candidature

I rappresentanti dei Comitati Regionali o Provinciali delle Discipline Sportive Associate che intendono candidarsi, rispettivamente, alla carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del C.O.N.I., purché in possesso dei requisiti previsti dall'art.8, devono far pervenire alla Segreteria del Comitato interessato, la propria candidatura almeno quattro giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea stessa.

Art. 104 – Norma di rinvio

Per quanto concerne le Assemblee Elettive, Regionali o Provinciali, gli Organi delle Assemblee ordinarie o straordinarie, la partecipazione, la Commissione Verifica Poteri, l'impugnazione per mancato accoglimento delle candidature, i compiti del Presidente e del Segretario delle Assemblee, le procedure di votazione, si applicano in quanto compatibili, le analoghe disposizioni previste per eleggere i componenti dei Consigli Regionali o Provinciali del C.O.N.I. di cui al titolo VII del presente Regolamento.

*REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DEL C.O.N.I.
(Approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 15 luglio 2004)*

NORMA TRANSITORIA

Il computo dei mandati di cui all'art. 13 si effettua dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni per il quadriennio 2005-2008.

INDICE

Pag.2	-	TITOLO I - DEFINIZIONE E STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE
		Art. 1 - Organizzazione Territoriale
		Art. 2 - Definizione
		Art. 3 - Comitato Regionale
		Art. 4 - Comitato Provinciale
		Art. 5 - Fiduciari Locali
		Art. 6 - Conferenza dei Presidenti Provinciali
		Art. 7 - Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali
Pag. 3	-	TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
		Art. 8 - Requisiti
		Art. 9 - Rappresentanza di Atleti e Tecnici Sportivi nei Consigli Regionali e Provinciali e nelle Giunte Regionali e Provinciali
		Art. 10 - Ineleggibilità
Pag. 4	-	Art. 11 - Incompatibilità
		Art. 12 - Forma delle cariche
		Art. 13 - Durata delle cariche
		Art. 14 - Gratuità delle cariche elettive
		Art. 15 - Decadenze
Pag. 5	-	Art. 16 - Presidenza Onoraria
		Art. 17 - Integrazioni delle cariche vacanti
		Art. 18 - Vacanza temporanea del Presidente delle Strutture Territoriali
Pag. 6	-	TITOLO III - STRUTTURE TERRITORIALI
		CAPO I - STRUTTURE REGIONALI
		Art. 19 - II Presidente del Comitato Regionale - Compiti
Pag. 7	-	Art. 20 - II Consiglio Regionale - Composizione
Pag. 8	-	Art. 21 - Consiglio Regionale - Compiti
		Art. 22 - La Giunta Regionale - Composizione
Pag. 9	-	Art. 23 - Giunta Regionale - Compiti
		Art. 24 - II Segretario del Comitato Regionale - Nomina
		Art. 25 - II Segretario del Comitato Regionale - Compiti
Pag. 10/11	-	Art. 26 - II Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva - Nomina
		Art. 27 - II Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva - Compiti
		Art. 28 - II Coordinatore Tecnico Regionale - Nomina
		Art. 29 - II Coordinatore Tecnico Regionale - Compiti
Pag. 12	-	CAPO II - STRUTTURE PROVINCIALI
		Art. 30 - II Presidente del Comitato Provinciale - Compiti
Pag. 13	-	Art. 31 - II Consiglio Provinciale - Composizione
		Art. 32 - II Consiglio Provinciale - Compiti
Pag. 14	-	Art. 33 - La Giunta Provinciale - Composizione
		Art. 34 - Giunta Provinciale - Compiti
Pag. 15	-	Art. 35 - II Segretario del Comitato Provinciale - Nomina
		Art. 36 - II Segretario del Comitato Provinciale - Compiti
		Art. 37 - II Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva - Nomina
Pag. 16	-	Art. 38 - II Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva - Compiti

	Art. 39 - Coordinatore Tecnico Provinciale - Nomina
	Art. 40 - Coordinatore Tecnico Provinciale - Compiti
Pag. 17	- Art. 41 - Fiduciari Locali - Nomina
	Art. 42 - Fiduciari Locali - Compiti
Pag. 18	- CAPO III - NORME PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
	Art. 43 - Comitati Provinciali di Trento e Bolzano
Pag. 19	- CAPO IV - NORME PER LA REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA
	Art. 44 - Comitato Regionale CONI Valle d'Aosta
	Art. 45 - Norma di rinvio
Pg. 20	- TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI
	Art. 46 - Riunioni ordinarie del Consiglio Regionale e Provinciale
	Art. 47 - Riunioni straordinarie del Consiglio Regionale e Provinciale
	Art. 48 - Riunioni ordinarie della Giunta Regionale e Provinciale
	Art. 49 - Riunioni straordinarie della Giunta Regionale e Provinciale
	Art. 50 - Norme comuni per le riunioni delle strutture territoriali
Pag. 21	- Art. 51 - Validità delle riunioni
	Art. 52 - Validità dei provvedimenti
	Art. 53 - Rappresentanza per delega
	Art. 54 - Forma e ratifica dei provvedimenti
	Art. 55 - Controlli sulle strutture territoriali
Pag. 22	- TITOLO V - CONFERENZA DEI PRESIDENTI PROVINCIALI CONI
	Art. 56 - Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali del CONI - Definizione e Compiti
Pag. 23	- TITOLO VI - CONFERENZA NAZIONALE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
	Art. 57 - Definizione
	Art. 58 - Requisiti
	Art. 59 - Durata delle cariche
	Art. 60 - Decadenza
	Art. 61 - Integrazione delle cariche vacanti
	Art. 62 - Il Presidente
Pag. 24	- Art. 63 - Componenti
	Art. 64 - Compiti
	Art. 65 - Procedure per la presentazione delle candidature
Pag. 25	- Art. 66 - Commissione Verifica Poteri - Nomina
	Art. 67 - Commissione Verifica Poteri - Compiti
	Art. 68 - Elezioni Rappresentanti Territoriali
Pag. 26	- Art. 69 - Modalità di votazione
	Art. 70 - Modalità di svolgimento dell'assemblea
	Art. 71 - Presidente dell'Assemblea
Pag. 27	- Art. 72 - Segretario dell'Assemblea
	Art. 73 - Scrutatori
Pag. 28	- TITOLO VII - LE ASSEMBLEE ELETTIVE
	CAPO I - ASSEMBLEE ELETTIVE DEI CONSIGLI REGIONALI E PROVINCIALI
	Art. 74 - L'Assemblea Elettiva Regionale ordinaria e straordinaria
	Art. 75 - L'Assemblea Elettiva Provinciale ordinaria e straordinaria
	Art. 76 - Organi
	Art. 77 - Presidente dell'Assemblea

Pag. 29	-	Art. 78 - Segretario dell'Assemblea
	-	Art. 79 - La Commissione Verifica Poteri
	-	Art. 80 - La Commissione Verifica Poteri - Compiti
	-	Art. 81 - Scrutatori
	-	Art. 82 - Procedure
Pag. 30	-	Art. 83 - Validità delle Assemblee elettive
	-	Art. 84 - Partecipazione
	-	Art. 85 - Diritto a voto
	-	Art. 86 - Deleghe
Pag. 31	-	Art. 87 - Indizione e Convocazione
	-	Art. 88 - Relazione programmatica
	-	Art. 89 - Sistemi e procedure di votazione
	-	Art. 90 - Maggioranze elettive
Pag. 32	-	Art. 91 - Procedure per la presentazione delle candidature
	-	Art. 92 - Gestione provvisoria - Passaggio delle consegne
Pag. 33	-	CAPO II – ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI SPORTIVI
	-	Art. 93 - Modalità
	-	Art. 94 - Candidature
	-	Art. 95 - Norma di rinvio
Pag. 34	-	CAPO III – ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
	-	Art. 96 - Modalità
	-	Art. 97 - Candidature
	-	Art. 98 - Norma di rinvio
Pag. 35	-	CAPO IV – ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DELLE ASSOCIAZIONI BENEMERITE RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.
	-	Art. 99 - Modalità
	-	Art. 100 - Candidature
	-	Art. 101 - Norma di rinvio
Pag. 36	-	CAPO V – ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.
	-	Art. 102 - Modalità
	-	Art. 103 - Candidature
	-	Art. 104 - Norma di rinvio
Pag. 37	-	NORMA TRANSITORIA